

Le modifiche alle norme penali correlate

SARA PERINI

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha apportato consistenti modifiche alla disciplina dei reati dei pubblici agenti contro la P.A.

I pilastri principali dell'intervento riformatore consistono in un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio, nel *restyling* delle principali figure criminose come la concussione e corruzione, nell'inserimento all'interno del codice penale delle fattispecie di «Corruzione per l'esercizio della funzione» (art. 318), di «Induzione indebita a dare o promettere utilità» (art. 319-*quater*) e di «Traffico di influenze illecite» (art. 346-*bis*) e, infine, nella riscrittura dell'art. 2635 c.c. relativo alla «Corruzione tra privati».

Oltre alle summenzionate modifiche, la l. 6 novembre 2012, n. 190 ne contiene di ulteriori, molte delle quali dirette a coordinare le nuove disposizioni introdotte con altre previsioni del codice penale.

L'aver introdotto la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità *ex art. 319-*quater* c.p.*, nel contesto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ha comportato anche il suo inserimento nelle norme che a questi, per varie finalità, fanno riferimento e ove compariva il vecchio art. 317 c.p.

Pertanto, negli artt. 32-*quater*¹ e 32-*quinquies*² c.p., i quali prevedono rispettivamente le pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la P.A. e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, e nell'art. 322-*bis* c.p., che estende soggettivamente le fattispecie preesistenti di peculato,

1 La precedente formulazione dell'art. 32-*quater* c.p. prevedeva che ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2 L'art. 32-*quinquies* c.p. *ante* riforma recitava: «Salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

concussione, corruzione e istigazione alla corruzione all'ipotesi in cui soggetti attivi siano agenti e membri delle Comunità europee, funzionari di altri Stati membri, pubblici agenti degli Stati membri e di istituzioni internazionali pubbliche, vengono inseriti i riferimenti anche al nuovo art. 319-*quater* c.p., posto che tale fattispecie non rientra più nell'attuale previsione del delitto di concussione.

Sempre di coordinamento è anche l'intervento sull'art. 323-*bis* c.p., che, in tema di delitti contro la P.A., prevede la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità³. Tra le ipotesi in cui tale attenuante è applicabile è stata ovviamente inserita la nuova fattispecie incriminatrice dell'induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p.

Diversamente, per il nuovo reato di traffico di influenze illecite *ex art. 346-bis* c.p. non è stato necessario intervenire perché, già nel corpo della relativa previsione incriminatrice, è stata prevista una diminuzione di pena per il fatto di particolare tenuità.

Si ritiene inspiegabile⁴, invece, il mancato analogo intervento, vuoi come previsione speciale, vuoi attraverso il richiamo nell'art. 323-*bis* c.p., sulla fattispecie incriminatrice della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., rispetto alla quale un'attenuazione di pena è prevista soltanto nel caso di fatto commesso dal dipendente.

La recente riforma ha previsto anche un ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 317-*bis* c.p., che prevedeva quale conseguenza della condanna per i delitti di peculato e di concussione la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici⁵. Ai delitti di peculato e concussione sono stati aggiunti i delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. ed il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-*ter* c.p.

Sotto il profilo soggettivo, e coerentemente con la riformulazione "verticale" delle fattispecie di corruzione (generale/speciale) in luogo dell'originaria distinzione "orizzontale" (corruzione propria/impropria), la l. 6 novembre 2012, n. 190 è intervenuta modificando l'art. 320 c.p.⁶, attraverso l'eliminazione del riferimento alla qualità di pubblico impiegato per la punibilità del delitto di corruzione impropria dell'incaricato di pubblico servizio. L'effetto è che tanto la corruzione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 318 c.p., quanto quella più grave caratterizzata dalla contrarietà dell'atto d'ufficio di cui all'art. 319 c.p., possono essere commesse da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, con la riduzione di un terzo della pena nell'ipotesi di corruzione di un incaricato di pubblico servizio.

3 Sul punto, Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2008, Salamone e altro, in *Guida dir.*, 2008, n. 19, p. 87, secondo la quale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la speciale attenuante prevista per i fatti di particolare tenuità (art. 323-*bis* c.p.) ricorre quando il reato presenti gravità contenuta nella sua globalità, dovendosi allo scopo considerare ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

4 G. AMATO, *Corruzione: si punisce il mercimonio della funzione*, in *Guida dir.*, 2012, n. 48, p. xxvii.

5 Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

6 Il vecchio art. 320 c.p. stabiliva: «Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

Infine, il primo ed il terzo comma dell'art. 322⁷ c.p., che contempla l'istigazione alla corruzione, vengono innovati, adeguandoli alle precedenti modifiche degli artt. 318 e 320 c.p. La punizione per il delitto di corruzione impropria di cui all'art. 318 c.p. non è più correlata alla commissione di uno specifico atto di ufficio, bensì al mercimonio della funzione: viene punito il mercimonio caratterizzato dalla dazione di denaro o di altra utilità, o dall'accettazione della relativa promessa per l'esercizio indebito delle funzioni o dei poteri pubblici. Parallela modifica, quindi, ha riguardato anche il reato di istigazione alla corruzione impropria.

Pertanto, da un lato, il primo comma dell'art. 322 c.p. è stato novellato nel senso che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata, alla pena stabilita dal primo (ed ormai unico) comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo. Dall'altro lato, in forza del terzo comma, la medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

7 Il primo comma dell'art. 322 c.p. *ante* riforma recitava: «Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di un pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo». Il terzo comma: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318».